

L'applicazione pratica del C.c.n.l. in Edilizia

Argomenti

• Inquadramento e obbligo iscrizione	3	• EVR	73/75
• Codici ATECO	4/24	• Trattamento economico per malattia	76/78
• Inquadramento settore edile	25/27	• Trattamento economico per infortunio	79/80
• Disciplina – obbligo iscrizione	28/29	• APE	81/83
• Adempimenti	30	• Indennità trasporto	84
• Part-time in edilizia	31/35	• Indennità mensa	85
• Contratto a termine	36/41	• Fondo di previdenza complementare	86/87
• Contratto in somministrazione	42/46	• Fondo Sanedil	88
• Apprendistato	47/56	• Fondo incentivo all'occupazione	89
• Assunzione – adempimenti	57	• Fondo Prepensionamento	90
• Rapporto di lavoro → particolarità	58/66	• Contribuzione previdenziale	91/94
• La retribuzione	67	• Decontribuzione – agevolazioni	95/97
• Riposi annui	68	• Imposizione fiscale	98/100
• GNF	69/71	• Contributi Cassa Edile Torino in vigore	101
• DIARIA	72	• Servizi alle imprese/lavoratori	102/109

INQUADRAMENTO E OBBLIGO ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE DI COMPETENZA

L'INQUADRAMENTO DELLE IMPRESE NEI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITA', VIENE EFFETTUATO DALL'INPS CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE ESERCITATA, INDIPENDENTEMENTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO.

LA LEGGE 9/3/1989 N.88 È LA FONTE PRINCIPALE PER GLI INQUADRAMENTI, CHE PREVEDE CHE LA CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DISPOSTA DALL'INPS ABBA EFFETTI A TUTTI I FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E FACCIA STATO NEI CONFRONTI DI OGNI ALTRO ENTE.

DI CONSEGUENZA VIGE IL PRINCIPIO DELL'INQUADRAMENTO «UNICO».

TALE INQUADRAMENTO, ISCRIZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE, AVVIENE TRAMITE COMUNICA O ONLINE O D'UFFICIO A SEGUITO VERBALE DI ACCERTAMENTO.

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI
E NON RESIDENZIALI**

|||| CODICE ATECO:

41.20.00

DESCRIZIONE:

- costruzione di tutti i tipi di edifici residenziali: case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano
 - costruzione di tutti i tipi di edifici non residenziali: fabbricati ad uso industriale (ad esempio, fabbriche, officine, capannoni), ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi
 - assemblaggio e montaggio di strutture prefabbricate in cantiere
 - ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali
- Dalla classe 41.20 sono ESCLUSE:
- costruzione di strutture per impianti industriali (esclusi gli edifici), cfr. 42.99
 - studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1
 - gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**COSTRUZIONE DI STRADE,
AUTOSTRAD E PISTE AEROPORTUALI**

▮▮▮▮ CODICE ATECO:

42.11.00

DESCRIZIONE:

- costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e marciapiedi
 - lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione in pietra, posa di porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di barriere di sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili
 - costruzione di piste di campi di aviazione
- Dalla classe 42.11 sono ESCLUSE:
- costruzione di linee ferroviarie e per metropolitane, cfr. 42.12
 - lavori preliminari di movimento terra, cfr. 43.12
 - costruzione di ponti e gallerie, cfr. 42.13
 - costruzione di impianti sportivi all'aperto, cfr. 42.99
 - installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21
 - studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1
 - gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE E
METROPOLITANE**

||||| CODICE ATECO:

42.12.00

DESCRIZIONE:

Dalla classe 42.12 sono ESCLUSE:

- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21
- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1
- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE

▮▮▮▮ CODICE ATECO:

42.13.00

DESCRIZIONE:

- costruzione di ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate (viadotti)
Dalla classe 42.13 sono ESCLUSE:
- installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione, cfr. 43.21
- studi di architettura e di ingegneria, cfr. 71.1
- gestione di progetti di costruzione, cfr. 71.1

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

≡ DENOMINAZIONE ATECO:

**COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA
UTILITÀ PER IL TRASPORTO DI FLUIDI**

|||| CODICE ATECO:

42.21.00

DESCRIZIONE:

- costruzione di opere di ingegneria civile per condutture urbane e per lunghe distanze via terra o subacquee, reti e condotte idriche, sistemi di irrigazione (canali), cisterne
 - costruzione di: sistemi di fognatura, inclusa la riparazione, impianti di scarico delle acque reflue, stazioni di pompaggio
 - perforazione di pozzi d'acqua
 - costruzione di strutture per impianti depuratori
- Dalla classe 42.21 è esclusa:
- gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA
UTILITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E
LE TELECOMUNICAZIONI**

▮▮▮▮ CODICE ATECO:

42.22.00

DESCRIZIONE:

- costruzione di opere di ingegneria civile per: linee di comunicazione ed elettriche urbane e per lunghe distanze via terra o subacquee, centrali elettriche
Dalla classe 42.22 sono ESCLUSE:
- installazione di macchine ed attrezzature industriali, cfr. 33.20
- gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

≡ DENOMINAZIONE ATECO:

COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE

||||| CODICE ATECO:

42.91.00

DESCRIZIONE:

- costruzione di: idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse eccetera, dighe e sbarramenti
 - dragaggio di idrovie
- Dalla classe 42.91 è esclusa:
- gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**ALTRE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE DI
ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
NCA**

||||| CODICE ATECO:

42.99.09

DESCRIZIONE:

- costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici)
- lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all'aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (ESCLUSE le piscine)
Dalla classe 42.99 sono ESCLUSE:
 - costruzione di impianti sportivi coperti, cfr. 41.20
 - costruzione di piscine, cfr. 43.99
 - lottizzazione dei terreni senza miglioramento degli stessi, cfr. 68.10
 - gestione dei progetti relativi a opere di ingegneria civile, cfr. 71.12

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

DEMOLIZIONE

▮▮▮▮ CODICE ATECO:

43.11.00

DESCRIZIONE:

- demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture

SOGLIA PER IL REGIME FORFETTARIO:

Possono accedere al **Regime Forfettario** con aliquota al 15% le attività che non superano la soglia di ricavi annuale pari a

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE E
SISTEMAZIONE DEL TERRENO**

||||| CODICE ATECO:

43.12.00

DESCRIZIONE:

- sgombero dei cantieri edili
 - movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di fossi, rimozione di materiale roccioso, abbattimento con l'esplosivo eccetera
 - preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari (esclusi quelli destinati all'estrazione di petrolio e gas)
 - drenaggio del cantiere edile
 - drenaggio di terreni agricoli e forestali
 - preparazione delle risaie
 - impermeabilizzazione dei terreni
 - preparazione di piste da sci
 - scavi archeologici
- Dalla classe 43.12 sono ESCLUSE:
- trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 06.10, 06.20
 - decontaminazione di terreni, cfr. 39.00
 - perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 42.21
 - scavo di pozzi, cfr. 43.99

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI

▮▮▮ CODICE ATECO:

43.13.00

DESCRIZIONE:

- trivellazioni, perforazioni di sondaggio e carotaggio per le costruzioni edili per scopi geofisici, geologici o simili
Dalla classe 43.13 sono ESCLUSE:
- trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 06.10, 06.20
- servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni per l'estrazione di altri minerali, cfr. 09.90
- perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 42.21
- scavo di pozzi, cfr. 43.99
- esplorazione di giacimenti di petrolio e gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 71.12

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

INTONACATURA E STUCCATURA

||||| CODICE ATECO:

43.31.00

DESCRIZIONE:

- lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**POSA IN OPERA DI INFISSI, ARREDI,
CONTROSOFFITTI, PARETI MOBILI E
SIMILI**

||||| CODICE ATECO:

43.32.02

DESCRIZIONE:

- installazione di porte (ESCLUSE quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali
 - installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili
 - completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera
- Dalla classe 43.32 sono ESCLUSE:
- installazione di porte automatiche e girevoli, cfr. 43.29
 - posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 43.33

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

≡ DENOMINAZIONE ATECO:

RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI

||||| CODICE ATECO:

43.33.00

DESCRIZIONE:

- posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati
- applicazione di stucchi ornamentali
- trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera
- realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento eccetera

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI
VETRI**

|||| CODICE ATECO:

43.34.00

DESCRIZIONE:

- tinteggiatura interna ed esterna di edifici
 - verniciatura di strutture di genio civile
 - verniciatura di infissi già installati
 - posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri eccetera
- Dalla classe 43.34 è esclusa:
- installazione di finestre, cfr. 43.32

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007	
☰ DENOMINAZIONE ATECO:	▮▮▮ CODICE ATECO:
ATTIVITÀ NON SPECIALIZZATE DI LAVORI EDILI (MURATORI)	43.39.01

DESCRIZIONE:

- piccoli lavori edili cimiteriali

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**ALTRI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
DI FINITURA DEGLI EDIFICI NCA**

||||| CODICE ATECO:

43.39.09

DESCRIZIONE:

- installazione di caminetti
 - costruzione di sottofondi per pavimenti
 - pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
- Dalla classe 43.39 sono ESCLUSE:
- pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, cfr. 43.99
 - consulenza e design per decorazione di interni, cfr. 74.10
 - pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 81.21
 - pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici, cfr. 81.22

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

≡ DENOMINAZIONE ATECO:

REALIZZAZIONE DI COPERTURE

||||| CODICE ATECO:

43.91.00

DESCRIZIONE:

- costruzione di tetti
 - copertura di tetti
 - installazione di grondaie e pluviali
- Dalla classe 43.91 sono ESCLUSE:
- lavori di impermeabilizzazione, incluso il trattamento idrorepellente dei muri, cfr. 43.99
 - noleggio di macchine e attrezzature per costruzione senza operatore, cfr. 77.32

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

≡ DENOMINAZIONE ATECO:

**PULIZIA A VAPORE, SABBIA
TURATURA E ATTIVITÀ
SIMILI PER PARETI
ESTERNE DI EDIFICI**

|||| CODICE ATECO:

43.99.01

DESCRIZIONE:

Non ci sono informazioni aggiuntive per questa categoria.

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**ALTRE ATTIVITÀ DI LAVORI
SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE NCA**

▮▮▮▮ CODICE ATECO:

43.99.09

DESCRIZIONE:

- lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: lavori di fondazione, inclusa l'infissione di pali, lavori di isolamento e di impermeabilizzazione, deumidificazione di edifici, scavo di pozzi di aerazione, posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio, piegatura dell'acciaio effettuato in cantiere, posa in opera di mattoni e pietre, montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio), costruzione di camini e forni industriali
 - lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in altezza su strutture elevate
 - lavori sotterranei da parte di imprese specializzate
 - costruzione di piscine
 - posa in opera di articoli di arredo urbano
- Dalla classe 43.99 sono ESCLUSE:
- noleggio di macchine e attrezzature per costruzione senza operatore, cfr. 77.32
 - noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 77.32

CLASSIFICAZIONE IMPRESE EDILI – CODICI ATECO

Classificazione ATECO 2007

☰ DENOMINAZIONE ATECO:

**ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DI STRUTTURE
ED ELEMENTI IN AMIANTO
SPECIALIZZATA PER L'EDILIZIA**

||||| CODICE ATECO:

39.00.01

DESCRIZIONE:

- rimozione di amianto, vernici a base di piombo ed altri materiali tossici

INQUADRAMENTO SETTORE EDILE

IL CODICE ATECO È IL PRIMO PASSO NECESSARIO PER L'APERTURA DI UNA NUOVA PARTITA IVA.

INFATTI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DELLA PARTITA IVA, OCCORRE COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ CHE L'IMPRESA ANDRÀ A SVOLGERE.

TALE COMUNICAZIONE È NECESSARIA AFFINCHÈ CIASCUNA ATTIVITÀ SIA CLASSIFICATA IN MODO STANDARDIZZATO AI FINI FISCALI, CONTRIBUTIVI E STATISTICI « **PRINCIPIO DELL'INQUADRAMENTO UNICO** ».

ANCHE NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO, QUINDI DELL'INAIL, IL CODICE ATECO È NECESSARIO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MACROCATEGORIA DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA (RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO).

NELLE LINEE GUIDA REDATTE NEL 2011, L' INAIL HA INFATTI ASSOCIATO A CIASCUN CODICE ATECO UNA FASCIA DI RISCHIO SPECIFICA PER CIASCUNA ATTIVITÀ ECONOMICA.

UNA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE ATTRAVERSO IL CODICE ATECO È FONDAMENTALE POICHÈ DA ESSA DIPENDONO LE MISURE DI SICUREZZA DEI LOCALI E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI, NONCHÈ LA LORO SPECIFICA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E RISPETTO DELLE NORME RELATIVE.

INQUADRAMENTO SETTORE EDILE

QUANDO LE IMPRESE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO INDUSTRIALI, ARTIGIANE O COOPERATIVE, SONO CLASSIFICATE O CLASSIFICABILI AI FINI PREVIDENZIALI (INPS/INAIL) NEL SETTORE EDILE, DEVONO RISULTARE ISCRITTE AD ALMENO UNA CASSA EDILE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

LE CASSE EDILI SONO ORGANISMI COSTITUITI A LIVELLO PROVINCIALE ATTRAVERSO UN ACCORDO TRA LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI SINDACALI DI SETTORE, PERTANTO LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE, DI DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI NONCHÉ DI QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DA VERSARE RISULTANO ESSERE DIFFERENTI DA UNA PROVINCIA AD UN'ALTRA.

INQUADRAMENTO SETTORE EDILE

LE CASSE EDILI HANNO OTTENUTO, NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI, IMPORTANTI RICONOSCIMENTI CHE, AGGIUNGENDOSI A QUELLO STORICO DI GARANTE DELLE NORME CONTENUTE NEI CONTRATTI COLLETTIVI E PROVINCIALI DI LAVORO DI RIFERIMENTO, HANNO RESO OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE A TALE ENTE SIA PER LE IMPRESE CON DIPENDENTI OPERAI E/O IMPIEGATI, MA ANCHE DELLE IMPRESE SENZA DIPENDENTI (IMPROPRIAMENTE DETTI NELLA TERMINOLOGIA DEL SETTORE: LAVORATORI AUTONOMI; INTENDENDO COME TALI GLI IMPRESARI CHE SVOLGONO AUTONOMAMENTE O CON SOLI SOCI, LA LORO ATTIVITA').

SICURAMENTE IL PIU' IMPORTANTE E' STATO L' AVER OTTENUTO UNA FUNZIONE PUBBLICISTICA CONNESSA AL RILASCIO DEL DURC, UNITAMENTE AD INPS E INAIL.

D.M. 30/1/2015 D.U.R.C. INPS/INAIL/CNCE:

QUALE REQUISITO E CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE AI FINI DELLA REGOLARITA'.

LE CASSE EDILI CON LA LORO AZIONE CAPILLARE SUL TERRITORIO, OLTRE ALLA VERIFICA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO, COLLABORANO CON INPS/INAIL/ISPETTORATO E GUARDIA DI FINANZA AL FINE DI CONTRASTARE QUEI COMPORTAMENTI CHE AGGIRANDO LE NORME CON ESCAMOTAGE, ALTERANO GLI EQUILIBRI E LA CONCORRENZA DEGLI OPERATORI SUL MERCATO, DANNEGGIANDO TUTTI COLORO CHE OPERANO NEL RISPETTO DELLE NORME, GENERANDO DI CONSEGUENZA UN FENOMENO DI FUORIUSCITA DAL SISTEMA EDILE.

DISCIPLINA GENERALE – OBBLIGO DI ISCRIZIONE

- **L'OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE EDILE DISCENDE, INOLTRE DALLE SEGUENTI ALTRE FONTI NORMATIVE:**
 - **ART. 18 L. N. 55/1990 (OPERE PUBBLICHE);**
 - **L. 741 DEL 4/7/1959 (ERGA OMNES) CHE HA RECEPITO CON FORZA DI LEGGE, CHE LE CLAUSOLE CONTENUTE NEI CCNL E A.C.P.L. SONO INDEROGABILI PER ASSICURARE AI LAVORATORI DIPENDENTI I MINIMI TRATTAMENTI ECONOMICI;**
 - **NORMATIVA CONTRATTUALE NAZIONALE E PROVINCIALE (CONTRATTI E ACCORDI);**
 - **LEGISLAZIONE SOCIALE, LEGGE 389 DEL 7/12/1989 – CIRC.INPS 125/1990 – LEGGE 166/1991 – D.L. 24/4/1990 N.82 (SISTEMA DEL 15%) - D.L. N.244 DEL 23/6/95 (NORMATIVA IN MERITO ALLA CONTRIBUZIONE E IMP.VIRTUALE);**
 - **IL MINISTERO DEL LAVORO, NOTA DEL 20/11/2007 (INAMISSIBILITÀ APPLICAZIONE PARZIALE DEL CCNL);**
 - **ART. 118, D.LGS. N°163/2006 (OBBLIGO APPLICAZIONE CCNL PER APPALTI PUBBLICI);**
 - **ART. 3, C. 8, LETT. B, D.LGS. N°494/1996) (ANALOGO OBBLIGO PER IL MERCATO PRIVATO).**
 - **D.LGS. N. 81/2008 ART.90 SICUREZZA LAVORI PRIVATI**
 - **D.LGS. N.50/2016 ART.105 PER I LAVORI PUBBLICI**

DISCIPLINA GENERALE – OBBLIGO DI ISCRIZIONE – IMPRESE STRANIERE

NEL CASO DI AZIENDE STRANIERE OPERANTI IN ITALIA, GLI OBBLIGHI VERSO LE CASSE EDILI SONO I SEGUENTI:

- **LE AZIENDE COMUNITARIE A LORO DISCREZIONE DEVONO GARANTIRE PRESTAZIONI PARIFICATE A QUELLE OFFERTE DALLA CASSA EDILE (LA CNCE HA SOTTOSCRITTO CONVENZIONI IN TAL SENSO SOLO CON ANALOGHI ORGANISMI DI FRANCIA, GERMANIA ED AUSTRIA), OPPURE ISCRIVERSI AGLI ENTI ESISTENTI IN ITALIA;**
 - **LE AZIENDE EXTRACOMUNITARIE SONO OBBLIGATE AD ISCRIVERSI ALLA CASSA EDILE IN ITALIA (DEVE APPLICARSI L'INTERA NORMATIVA ITALIANA - NOTA MIN. LAV. 11028/2007).**
-

ADEMPIMENTI

-
- **IL CCNL PREVEDE CHE I LAVORATORI CHE ENTRANO PER LA PRIMA VOLTA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA DEBBANO NECESSARIAMENTE FREQUENTARE UN APPOSITO CORSO DI FORMAZIONE DI 16 ORE, AL FINE DI ACQUISIRE UNA CONOSCENZA DI BASE DELLE MANSIONI CHE DOVRANNO SVOLGERE, DEL CANTIERE COME LUOGO DI LAVORO E DI PRODUZIONE, NONCHÉ DEI RISCHI CHE POTRANNO CORRERE SE NON APPLICHERANNO RIGOROSAMENTE LE NORME PREVISTE IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA.**
 - **A TAL FINE LE SCUOLE EDILI TERRITORIALI ORGANIZZANO CORSI GRATUITI, A CUI LE AZIENDE DEVONO ISCRIVERE I PROPRI LAVORATORI ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELL'ASSUNZIONE.**
 - **LA SANZIONE PER L'AVVIAMENTO DEL LAVORATORE IN ASSENZA DI FORMAZIONE È PARI ALL'ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI CON L'AGGIUNTA DELL'AMMENDA DA 1200 A 5200 EURO.**
-

PART TIME IN EDILIZIA

-
- IN CASO DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE, L'IMPRESA EDILE È OBBLIGATA A COMUNICARE ALL'INPS L'ORARIO STABILITO TRA LE PARTI.
 - L'ART. 78 DEL CCNL INDUSTRIA PREVEDE CHE NON POSSANO ESSERE ASSUNTI OPERAI A PART TIME IN MISURA SUPERIORE AL **3% DEL TOTALE DEI LAVORATORI OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO**; RESTA FERMA LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE ALMENO UN OPERAIO A TEMPO PARZIALE, LADDOVE NON ECCEDA IL **30% DEGLI OPERAI A TEMPO PIENO**.
 - SONO ESCLUSI DA TALI LIMITI QUANTITATIVI I CONTRATTI PART TIME STIPULATI CON GLI IMPIEGATI, CON GLI OPERAI DI 4° LIVELLO, CON OPERAI PENSIONATI, CON GLI OPERAI NON ADIBITI ALLA PRODUZIONE (ESCLUSI GLI AUTISTI), LAVORI DI RESTAURO ED ARCHEOLOGICI, NONCHÉ PER LE TRASFORMAZIONI DA FULL TIME A PART TIME PER GRAVI PROBLEMI DI SALUTE.
-
-

PART TIME: LIMITI INDUSTRIA - ARTIGIANATO

INDUSTRIA

IL 3% SUL TOTALE DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERM. (ESEMPIO 1 LAV.P/T OGNI 34 LAVORAT. TEMPO INDERT.=1,02)

NON RIENTRANDO NEI LIMITI SOPRA DEL 3%, ESISTE LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE ALMENO 1 DIP. SE QUESTO NON ECCEDE IL 30% DEI LAVORATORI OPERAI A TEMPO PIENO (ESEMPIO 1 LAV.P/T AVENDO 4 LAVOR. TEMPO PIENO= 1,2)

ARTIGIANATO

IL 3% SUL TOTALE DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERM. (ESEMPIO 1 LAV.P/T OGNI 34 LAVORAT. TEMPO INDERT.=1,02)

NON RIENTRANDO NEI LIMITI SOPRA DEL 3%, ESISTE LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE ALMENO 1 DIP. SE QUESTO NON ECCEDE IL 30% DEI LAVORATORI OPERAI A TEMPO PIENO (ESEMPIO 1 LAV.P/T AVENDO 4 LAVOR. TEMPO PIENO= 1,2)

PART TIME: LIMITI INDUSTRIA - ARTIGIANATO

INDUSTRIA

ARTIGIANATO

LE IMPRESE DA 0 A 3 DIPENDENTI HANNO COMUNQUE LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE UN DIPENDENTE PART TIME CON UN MASSIMO DI 912 ORE LAVORABILI ALL'ANNO.
IN TAL CASO DEV'ESSERE INVIATA ALLA CASSA EDILE COPIA DELLA COMUNICAZIONE INVIATA ALLE OO.SS TERRITORIALI.

A PRESCINDERE DAL CONTRATTO APPLICATO, È POSSIBILE ASSUMERE UN DIPENDENTE CON CONTRATTO PART-TIME ANCHE ECCEDENDO I LIMITI SOPRACCITATI, DIMOSTRANDO CON IDONEA DOCUMENTAZIONE I SEGUENTI CASI:

PART TIME: LIMITI INDUSTRIA - ARTIGIANATO

A PRESCINDERE DAL CONTRATTO APPLICATO, È POSSIBILE ASSUMERE UN DIPENDENTE CON CONTRATTO PART-TIME ANCHE ECCEDENDO I LIMITI SOPRACCITATI, DIMOSTRANDO CON IDONEA DOCUMENTAZIONE I SEGUENTI CASI:

PART TIME IMPIEGATI

OPERAI NON ADIBITI ALLA PRODUZIONE

OPERAI 4° LIVELLO

OPERAI GIÀ IN PENSIONE

TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART TIME CON MOTIVAZIONE COMPROVATA

PART TIME: LIMITI INDUSTRIA - ARTIGIANATO

IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI PREDETTI PRESSO LA STESSA CASSA EDILE, L'IMPRESA DOVRA' PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ESISTENZA DI ALTRI DIPENDENTI OPERAI A TEMPO PIENO E PART TIME, PRESSO ALTRE CASSE EDILI.

AI SENSI DEL VERBALE DI ACCORDO 22 DICEMBRE 2010, I CONTRATTI A TEMPO PARZIALE, ECCEDENTI LE PERCENTUALI SOPRA RIPORTATE, IMPEDISCONO IL RILASCIO DEL DURC ALL'IMPRESA RICHIEDENTE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011.

CONTRATTO A TERMINE

-
- PER QUANTO RIGUARDA I LIMITI QUANTITATIVI PER RICORRERE AL CONTRATTO A TERMINE, I CCNL DELL'EDILIZIA NON SONO CONCORDI.
 - **I CCNL DEI SETTORI INDUSTRIA, COOPERATIVE E PMI** RITENGONO CHE, FERME RESTANDO LE ESCLUSIONI PREVISTE DALL'ART. 10, C. 7, DEL D. LGS. 368/2001, TALE RICORSO PER LE ULTERIORI CAUSALI NON PUÒ SUPERARE, MEDIAMENTE NELL'ANNO, CUMULATIVAMENTE CON I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO, **IL 25% DEI RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA MEDIAMENTE NELL'ANNO PRECEDENTE;**
 - **IL CCNL DEL SETTORE ARTIGIANATO** STABILISCE CHE TALE RICORSO NON PUÒ SUPERARE, MEDIAMENTE NELL'ANNO, **IL 30% DEI RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELL'IMPRESA.**
-
-

CONTRATTO A TERMINE

-
- IL SETTORE EDILE, NATURALMENTE, NON È ESENTATO DALLE NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE ATTRAVERSO IL C.D. “DECRETO DIGNITÀ” (D.L. N. 87/2018) IN DIRETTIVA DI ARRIVO A FINE 9/2019, RAGION PER CUI I CONTRATTI A TERMINE DI DURATA SUPERIORE AI 12 MESI (IVI COMPRESSE EVENTUALI PROROGHE) O RINNOVATI POSSONO ESSERE STIPULATI IN PRESENZA DI ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - A. ESIGENZE TEMPORANEE E OGGETTIVE, ESTRANEE ALL’ORDINARIA ATTIVITÀ, OVVERO ESIGENZE DI SOSTITUZIONE DI ALTRI LAVORATORI;
 - B. ESIGENZE CONNESSE A INCREMENTI TEMPORANEI, SIGNIFICATIVI E NON PROGRAMMABILI, DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA.
-
-

CONTRATTO A TERMINE

LA DISPOSIZIONE COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 93 DEL VIGENTE CONTRATTO DELL'INDUSTRIA, PERTANTO, DOVRÀ LEGGERSI IN FUNZIONE DEL MUTATO QUADRO LEGISLATIVO.

- LE PROROGHE SONO AMMESSE FINO AD UN MASSIMO DI 4 VOLTE NELL'ARCO DEI COMPLESSIVI 24 MESI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI RINNOVI, SE RIFERITE ALLA STESSA ATTIVITÀ LAVORATIVA PER LA QUALE IL CONTRATTO È STATO STIPULATO A TEMPO DETERMINATO.
 - È RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO ENTRO I SUCCESSIVI 12 MESI, CON RIFERIMENTO ALLE MANSIONI GIÀ ESPLETATE IN ESECUZIONE DI RAPPORTI A TERMINE, AI LAVORATORI CHE, NELL'ESECUZIONE DI UNO O PIÙ DEI SUDETTI CONTRATTI A TERMINE PRESSO LA STESSA AZIENDA, ABBIANO PRESTATO ATTIVITÀ LAVORATIVA PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI 36 MESI, AI SENSI DELL'ART. 5, C. 4-QUATER, D.LGS. N. 368/2001 (ORA, ART. 24, C. 1, D.LGS. N. 81/2015).
-

CONTRATTO A TERMINE

GLI INTERVALLI DI TEMPO DI CUI ALL'ART. 5, C. 3, D.LGS. N. 368/2001 (ORA, ART. 21, C. 2, D.LGS. N. 81/2015) SONO RIDOTTI A 5 E 10 GIORNI A SECONDA CHE IL PRIMO CONTRATTO SIA, RISPETTIVAMENTE, INFERIORE O SUPERIORE A SEI MESI, LADDOVE IL SECONDO CONTRATTO SIA STIPULATO IN OCCASIONE DI:

- **- AVVIO DI UN NUOVO CANTIERE;**
 - **- AVVIO DI UNA SPECIFICA FASE LAVORATIVA NEL CORSO DI UN LAVORO EDILE;**
 - **- PROROGA DEI TERMINI DI UN APPALTO;**
 - **- ASSUNZIONE DI GIOVANI FINO A 29 ANNI E SOGGETTI DI ETÀ SUPERIORE AI 45 ANNI;**
 - **- ASSUNZIONE DI CASSAINTEGRATI;**
-
-

CONTRATTO A TERMINE

-
- - ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI E INOCCUPATI DA ALMENO SEI MESI;
 - - ASSUNZIONE DI DONNE, DI QUALSIASI ETÀ, PRIVE DI IMPIEGO RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI, RESIDENTI IN AREE GEOGRAFICHE IL CUI TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE SIA INFERIORE ALMENO DEL **20%** DI QUELLO MASCHILE.

IL RICORSO AI CONTRATTI A TERMINE NON PUÒ SUPERARE, MEDIAMENTE NELL'ANNO CIVILE, CUMULATIVAMENTE CON I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 95, IL **25%** DEI RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELL'IMPRESA IN FORZA MEDIAMENTE NELL'ANNO CIVILE PRECEDENTE ALL'ASSUNZIONE.

UN ULTERIORE **15%** DI ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO AI LAVORATORI ISCRITTI IN **BLEN.IT**.

CONTRATTO A TERMINE

RESTA FERMA, IN OGNI CASO, LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE ALMENO SETTE RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TERMINE E/O DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO, COMUNQUE NON ECCEDENTI LA MISURA DI UN TERZO DEL NUMERO DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL'IMPRESA DA CALCOLARSI NECESSARIAMENTE ALLA FINE DELL'ANNO CIVILE DI COMPETENZA.

LE FRAZIONI EVENTUALMENTE RISULTANTI DA TALI CONTEGGI VERRANNO ARROTONDATE ALL'UNITÀ SUPERIORE.

PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI È SEMPRE POSSIBILE STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE

IL CCNL INDUSTRIA NON HA ANCORA PROVVEDUTO AD ARMONIZZARE L'ISTITUTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO CON IL MUTATO QUADRO LEGISLATIVO DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DEL D.L. N. 87/2018 (C.D. "DECRETO DIGNITÀ").

IN PARTICOLARE, QUANTO GIÀ RIFERITO PER IL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE IN RELAZIONE ALLA DURATA MASSIMA ED ALLA NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE, DA PARTE DELL'UTILIZZATORE, DEI CONTRATTI SUPERIORI AI **12** MESI, E DEI RINNOVI, VIENE ESTESO ANCHE ALLA SOMMINISTRAZIONE.

L'UTILIZZATORE, PERTANTO, DEVE AVER CURA DI INDICARE, NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE DI DURATA SUPERIORE AI **12** MESI (IVI COMPRESSE EVENTUALI PROROGHE) O RINNOVATI ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE

-
- **A. ESIGENZE TEMPORANEE E OGGETTIVE, ESTRANEE ALL'ORDINARIA ATTIVITÀ, OVVERO ESIGENZE DI SOSTITUZIONE DI ALTRI LAVORATORI;**
 - **B. ESIGENZE CONNESSE A INCREMENTI TEMPORANEI, SIGNIFICATIVI E NON PROGRAMMABILI, DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA.**
 - **L'ART. 95 DEL CCNL EDILI INDUSTRIA AGGIUNGE AI CASI DI DIVIETO DI UTILIZZO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE, PREVISTI DALL'ART. 32, D.LGS. N. 81/2015, ULTERIORI PREVISIONI:**
 - **1. ESECUZIONE DI LAVORI CHE ESPONGONO AD AGENTI CANCEROGENI DI CUI AL TITOLO IX, CAPO II, D.LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE;**
 - **2. LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI;**
-

CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE

-
- **3. COSTRUZIONI DI POZZI A PROFONDITÀ SUPERIORI A 10 METRI;**
 - **4. LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI;**
 - **5. LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA;**
 - **6. LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI.**
-
-

CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE - VIETATA

IN DETTI CASI LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SARÀ CONSENTITA SOLTANTO NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE CHE SIANO STATE SPECIFICAMENTE ABILITATE, A NORMA DI LEGGE, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SOPRA INDICATE.

IL RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO PER GLI OPERAI NON PUÒ SUPERARE, MEDIAMENTE NELL'ANNO, CUMULATIVAMENTE CON I CONTRATTI A TERMINE, IL 25% DEI RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELL'IMPRESA.

TALE PERCENTUALE È COMPRESIVA ANCHE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO PER GLI IMPIEGATI.

RESTA FERMA IN OGNI CASO LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE ALMENO SETTE RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO E/O DI CONTRATTI A TERMINE, COMUNQUE NON ECCEDENTI LA MISURA DI UN TERZO DEL NUMERO DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL'IMPRESA.

CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE - VIETATA

LE FRAZIONI EVENTUALMENTE RISULTANTI DA TALI CONTEGGI VERRANNO ARROTONDATE ALL'UNITÀ SUPERIORE.

LA MEDIA È COMPUTATA CON RIFERIMENTO ALLA MEDIA ANNUA DEI LAVORATORI IN FORZA NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE.

AGLI OPERAI OCCUPATI CON LO STRUMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE NELLE IMPRESE EDILI DEVE ESSERE APPLICATA LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN VIGORE PER LE IMPRESE MEDESIME, COMPRESI GLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE ED ACCANTONAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASSA EDILE E DEGLI ALTRI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE.

APPRENDISTATO DISCIPLINA GENERALE

- **SETTORE INDUSTRIA : SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. N.82/2015 CAPO V APPRENDISTATO.**
-


- **SETTORE ARTIGIANO: SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. N.82/2015 CAPO V APPRENDISTATO, ALLA LUCE DEI CRITERI E DELLE REGOLE PREVISTE DALLA DISCIPLINA SPECIALE PER LE IMPRESE ARTIGIANE ACCORDO INTERCONFEDERALE 1/2/2018.**
-

APPRENDISTATO – CONTRATTO INDUSTRIA

▪ AZIENDE CON <u>OLTRE 9</u> DIPENDENTI	10 %
▪ AZIENDE UN NUMERO <u>PARI O INFERIORE A 9</u> DIPENDENTI	1,5 % 1° ANNO 3 % 2° ANNO 10 % ANNI SUCCESSIVI
	+ 1,61% NASPI

APPRENDISTATO – CONTRATTO INDUSTRIA

È ARTICOLATO NELLE SEGUENTI TIPOLOGIE



L' APPRENDISTATO A) E C) INTEGRANO, IN UN SISTEMA DUALE, FORMAZIONE E LAVORO, RELATIVAMENTE AI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DI CUI AL REPERTORIO NAZIONALE (ART. 8, D.LGS N. 13/2013)

APPRENDISTATO – CONTRATTO INDUSTRIA

NUMERO MASSIMO DI APPRENDISTI

DATORE DI LAVORO CON UN NUMERO DI LAVORATORI SUPERIORE ALLE 10 UNITÀ

- IL NUMERO DI APPRENDISTI CHE IL DATORE DI LAVORO PUÒ ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PER IL TRAMITE DI AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE, NON PUÒ SUPERARE IL RAPPORTO DI 3 A 2 RISPETTO ALLE MAESTRANZE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE* IN FORZA

DATORE DI LAVORO CON UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORE ALLE 10 UNITÀ

- TALE RAPPORTO NON PUÒ SUPERARE IL 100%

APPRENDISTATO – CONTRATTO INDUSTRIA

NUMERO MASSIMO DI APPRENDISTI

DATORE DI LAVORO SENZA MAESTRANZE SPECIALIZZATE O QUALIFICATE* O IN UN NUMERO NON SUPERIORE A 3

- PUÒ ASSUMERE AL MASSIMO 3 APPRENDISTI

PER MAESTRANZE QUALIFICATE E SPECIALIZZATE SI INTENDONO GLI OPERAI E IMPIEGATI CON UN LIVELLO NON INFERIORE AL SECONDO

LIVELLI	IMPIEGATI	OPERAI
SETTIMO	QUADRI	
SESTO	IMPIEGATI DI 1 [^]	
QUINTO	IMPIEGATI DI 2 [^]	
QUARTO	IMPIEGATI DI 4 [°] LIVELLO	OPERAI DI 4 [°] LIVELLO
TERZO	IMPIEGATI DI 3 [^]	OPERAI SPECIALIZZATI

APPRENDISTATO – CONTRATTO INDUSTRIA

NUMERO MASSIMO DI APPRENDISTI

DATORE DI LAVORO CON UN NUMERO DI LAVORATORI SUPERIORE ALLE 10 UNITÀ

- IL NUMERO DI APPRENDISTI CHE IL DATORE DI LAVORO PUÒ ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PER IL TRAMITE DI AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE, NON PUÒ SUPERARE IL RAPPORTO DI 3 A 2 RISPETTO ALLE MAESTRANZE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE IN FORZA

DATORE DI LAVORO CON UN NUMERO DI LAVORATORI INFERIORE ALLE 10 UNITÀ

- TALE RAPPORTO NON PUÒ SUPERARE IL 100%

APPRENDISTATO – CONTRATTO INDUSTRIA

ESEMPIO

	NUMERO MASSIMO DI APPRENDISTI	NUMERO DIPENDENTI QUALIFICATI O SPECIALIZZATI
IMPRESA CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI	3	2
IMPRESA CON MENO DI 10 DIPENDENTI	3	3
IMPRESA PRIVA DI DIPENDENTI QUALIFICATI O SPECIALIZZATI O IN UN NUMERO INFERIORE A 3	0-2	3

APPRENDISTATO – CONTRATTO INDUSTRIA

NUMERO MASSIMO DI APPRENDISTI

DATORE DI LAVORO CON UN NUMERO DI LAVORATORI SUPERIORE A 50

- L'ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE È SUBORDINATA ALLA PROSECUZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DEL RAPPORTO DI LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO, NEI 36 MESI PRECEDENTI LA NUOVA ASSUNZIONE, DEL 20% DI APPRENDISTI
- LA PERCENTUALE È RIDOTTA AL 15% PER LE ASSUNZIONI DI LAVORATORI ISCRITTI ALLA BLEN.IT
- NON SI COMPUTANO I RAPPORTI DI APPRENDISTATO CESSATI PER RECESSO DURANTE IL PERIODO DI PROVA, PER DIMISSIONI O PER LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
- È COMUNQUE SEMPRE POSSIBILE ASSUMERE N. 1 LAVORATORE CON UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

APPRENDISTATO – CONTRATTO ARTIGIANATO

- PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILI, IL NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI E' 10

DI CUI N. MAX DI APPRENDISTI N. 5

SI TENGA CONTO CHE NEL CALCOLO COMPLESSIVO NON VENGONO COMPUTATI GLI APPRENDISTI CHE HANNO CONSEGUITO LA QUALIFICA CUI ERA FINALIZZATA LA FORMAZIONE E SONO STATI CONFERMATI PER UN PER UN PERIODO DI DUE ANNI.

APPRENDISTATO – CONTRATTO ARTIGIANATO

È ARTICOLATO NEI SEGUENTI GRUPPI



1°

APPRENDISTATO PER IL PROFILI PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA DELL'ARTIGIANO



2°

APPRENDISTATO PER LE LAVORAZIONI POLIVALENTI CHE RICHIEDONO ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE SPECIFICHE



3°

LAVORAZIONI DI CARATTERE TRADIZIONALE A MEDIO CONTENUTO PROFESSIONALE



4°

LAVORAZIONI DI CARATTERE TRADIZIONE A BASSO CONTENUTO PROFESSIONALE

ASSUNZIONE: ADEMPIMENTI

- **NELL'AMBITO DEI CANTIERI EDILI È PREVISTO L'OBBLIGO DI MUNIRE TUTTO IL PERSONALE OCCUPATO DI UN'APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITÀ DEL LAVORATORE E LA DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (ART. 36BIS, C. 3, L. N° 248/2006 E ART. 20, C. 3, D. LGS 81/2008), ED I LAVORATORI SONO TENUTI AD ESPORLA. TALE OBBLIGO GRAVA ANCHE IN CAPO AI LAVORATORI AUTONOMI CHE ESERCITANO DIRETTAMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ NEI CANTIERI, I QUALI SONO TENUTI A PROVVEDERVI PER PROPRIO CONTO. NEI CASI IN CUI SIANO PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE NEL CANTIERE PIÙ DATORI DI LAVORO O LAVORATORI AUTONOMI, DELL'OBBLIGO RISPONDE IN SOLIDO IL COMMITTENTE DELL'OPERA.**
 - **LA TESSERA DOVRÀ CONTENERE ANCHE LA DATA DI ASSUNZIONE E, IN CASO DI SUBAPPALTO, LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE (ART. 5, L. 13/8/2010 N° 136).**
-
-

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

- **ORARIO DI LAVORO :**
- **40 ORE SETTIMANALI MEDIE ANNUE, CON UN MASSIMO, COMUNQUE, DI 10 ORE/GG., SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI, NORMALMENTE RIPARTITE SU 5 GIORNATE. E' TUTTAVIA CONSENTITA LA DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SU 6 GIORNI PER OBIETTIVE ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE DA PORTARE PREVENTIVAMENTE A CONOSCENZA DELLE R.S.A./R.S.U. IN TALE IPOTESI È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DELL'8% PER LE ORE LAVORATE NELLA GIORNATA DEL SABATO.**
- **E' AMMESSO IL RECUPERO DI EVENTUALI PERIODI DI SOSTA CONSEGUENTI A CAUSE IMPREVISTE O DI FORZA MAGGIORE. I CONSEGUENTI PROLUNGAMENTI DI ORARIO PER RECUPERO NON POSSONO ECCEDERE IL LIMITE DI UN'ORA AL GIORNO, COMUNQUE GARANTENDO IL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI 10 ORE LAVORATIVE AL GIORNO DI CUI SOPRA, E DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO I 15 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI. NEL CASO DI ORARIO NORMALE ORGANIZZATO SU CINQUE GIORNI ALLA SETTIMANA, I RECUPERI POSSONO ESSERE EFFETTUATI A REGIME NORMALE (SENZA QUINDI IL RICONOSCIMENTO DI ALCUNA MAGGIORAZIONE) ANCHE NELLA GIORNATA DEL SABATO.**

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

ORE AI FINI GNF				ORE AI FINI TFR			
Ore ordinarie	SI	Ore congedo mat/parent.	SI	Ore ordinarie	SI	Ore congedo mat/parent.	SI
Ore malattia	NO	Ore congedo mat.fac/parent.	NO	Ore malattia	SI	Ore congedo mat.fac/parent.	SI
Ore infortunio	NO	Ore congedo straord. (L.104 inv.)	NO	Ore infortunio	SI	Ore congedo straord. (L.104 inv.)	NO
Ore carenza	SI	Ore L.104 (3gg/mese)	SI	Ore carenza	SI	Ore L.104 (3gg/mese)	SI
Ore ferie	NO	Ore permesso lutto	SI	Ore ferie	NO	Ore permesso lutto	SI
Ore festività	SI	Ore ferie collettive	NO	Ore festività	SI	Ore ferie collettive	NO
Ore cig	NO	Ore altre Casse Edili	NO	Ore cig	SI	Ore altre Casse Edili	NO
Ore congedo matrimoniale	NO	Ore sciopero	NO	Ore congedo matrimoniale	SI	Ore sciopero	NO
Pre permesso retribuito	NO	Pre aspettat.non retr.	NO	Pre permesso retribuito	NO	Pre aspettat.non retr.	NO
Ore permesso non retribuito	NO	Ore assenze ingiust.sanz.	NO	Ore permesso non retribuito	NO	Ore assenze ingiust.sanz.	NO
Ore permesso sindacale	SI	Ore assenza provv.Aut.Giud.	NO	Ore permesso sindacale	SI	Ore assenza provv.Aut.Giud.	NO
Ore assemblea sindacale	SI	Ore donazione sangue	SI	Ore assemblea sindacale	SI	Ore donazione sangue	SI
Ore aspettativa sindacale	NO			Ore aspettativa sindacale	NO		
Ore permesso studio	SI			Ore permesso studio	SI		
Ore permesso distacco	SI			Ore permesso distacco	SI		
Ore provvedimento discipl.	NO			Ore provvedimento discipl.	NO		
Ore funzioni elettive	NO			Ore funzioni elettive	SI		

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

-
- **FESTIVITÀ:** IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI OPERAI, INTERAMENTE A CARICO DELL'IMPRESA, È PARI AD OTTO ORE DELLA PAGA ORARIA DI FATTO (FULL TIME), E VIENE RICONOSCIUTO IN CASO DI COINCIDENZA DELLA FESTIVITÀ CON QUALSIASI GIORNATA DELLA SETTIMANA. PER GLI IMPIEGATI, LA SOLA FESTIVITÀ COINCIDENTE CON LA DOMENICA VA RETRIBUITA IN AGGIUNTA ALLA NORMALE RETRIBUZIONE MENSILE, IN MISURA PARI AD $1/25$ DELLA RETRIBUZIONE MENSILE STESSA.
-
-

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

-
- **CONGEDO MATRIMONIALE: QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DI CALENDARIO, SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI. IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI OPERAI È PARI A 104 ORE COMPLESSIVE (DI CUI 56 ORE A CARICO INPS), MENTRE QUELLO PREVISTO PER GLI IMPIEGATI È PARI AGLI EMOLUMENTI SPETTANTI NEL CORRISPONDENTE PERIODO LAVORATIVO.**
-
-
-

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

-
- **TRASFERTA OPERAI:** I VARI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE STABILISCONO CHE ALL'OPERAIO COMANDATO A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA IN TRASFERTA SI CONTINUI AD APPLICARE IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI PROVENIENZA, SEPPUR GARANTENDOGLI IL RISPETTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI PREVISTI DALL'INTEGRATIVO IN VIGORE NELLA LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI NEL CASO IN CUI QUESTI RISULTINO SUPERIORI, E RIMANE INOLTRE ISCRITTO ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DA CUI PROVIENE. **PER I CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 3 MESI L'IMPRESA È, INVECE, TENUTA AD ISCRIVERLO ALLA COMPETENTE CASSA EDILE LOCALE, A PARTIRE DAL SECONDO MESE SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE HA AVUTO INIZIO LA TRASFERTA.**
-
-

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

-
- **TRASFERITA OPERAI: E' COMUNQUE PREVISTO, SIA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CHE DALL'ART. 18 DELLA L. N°55/1990 (RIGUARDANTE GLI APPALTI PUBBLICI), CHE L'IMPRESA DEBBA FORNIRE ALLA CASSA EDILE LOCALE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, L'ELENCO DEGLI OPERAI LÌ PRESENTI IN TRASFERITA E L'INDICAZIONE DEL CANTIERE IN CUI NORMALMENTE OPERANO, FORNENDO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA TRASMISSIONE DELLE DENUNCE DELLE RETRIBUZIONI EROGATE AGLI STESSI ED I CONSEGUENTI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI EFFETTUATI ALLA CASSA EDILE DI PROVENIENZA.**
-
-

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

-
- **TRASFERTA OPERAI: RESTANO COMUNQUE ISCRITTI ALLA CASSA EDILE DI PROVENIENZA, INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DEI LAVORI, GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CHE ESEGUONO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI: COSTRUZIONE DI LINEE E CONDOTTE, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI STRADALI, ARMAMENTO FERROVIARIO, PALI E FONDAZIONI, ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI, PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CEMENTO ARMATO, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, VERNICIATURA, IMPERMEABILIZZAZIONE, STUCCATURA, MANUTENZIONE, CIMINIERE E FORNI, IMPIANTI INDUSTRIALI (ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO, COIBENTAZIONI, RIVESTIMENTI REFRATTARI ED ANTIACIDI), DIFESA FLUVIALE, MANUTENZIONE DI GALLERIE E PERTINENZE DEL CORPO STRADALE DI RETI FERROVIARIE IN ESERCIZIO, CONSOLIDAMENTI E/O RINFORZI STRUTTURALI, PAVIMENTAZIONI SPECIALI, IMPIANTI SPORTIVI. (CCNL INDUSTRIA) LE ASSOCIAZIONI STIPULANTI, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI, POSSONO INTEGRARE LA SUDDETTA ELENCAZIONE.**
-
-

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

-
- **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: ANCHE LE IMPRESE EDILI SONO SOGGETTE A QUANTO PREVISTO DALLA L. N° 68/1999 IN TEMA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI, MA LA L. N°247/2007 (C.D. RIFORMA DEL WELFARE) HA PREVISTO CHE, DAL COMPUTO DEI SOGGETTI DA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO DELLA QUOTA DI RISERVA, DEBBANO ESSERE ESCLUSI SIA IL PERSONALE DI CANTIERE SIA GLI ADDETTI AI TRASPORTI DEL SETTORE EDILE.**
-
-

RAPPORTO DI LAVORO: PARTICOLARITA'

-
- **MENSILITÀ AGGIUNTIVE**
 - **A) OPERAI: PER GLI OPERAI È PREVISTA UNA MODALITÀ PARTICOLARE DI RICONOSCIMENTO, DESCRITTA SUCCESSIVAMENTE.**
 - **B) IMPIEGATI: ENTRO IL 20 DICEMBRE DI OGNI ANNO L'IMPRESA DEVE CORRISPONDERE AI LAVORATORI INQUADRATI COME IMPIEGATI UNA TREDICESIMA MENSILITÀ; ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO UNA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ (DENOMINATA "PREMIO ANNUO"). INOLTRE, ALL'IMPIEGATO CHE ABBIÀ CONSEGUITO UN'ANZIANITÀ EFFETTIVA DI ALMENO VENTI ANNI PRESSO LA STESSA IMPRESA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA DATA DI ASSUNZIONE VA CORRISPOSTO ANNUALMENTE UN PREMIO DI FEDELITÀ PARI AD UNA MENSILITÀ.**
-
-

LA RETRIBUZIONE

-
- **NEL SETTORE DELL'EDILIZIA, LIMITATAMENTE AGLI OPERAI ED AGLI APPRENDISTI OPERAI, VALGONO REGOLE PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DELLA GRATIFICA NATALIZIA, DELLE FERIE, DEI RIPOSI ANNUI, DEI COMPENSI LEGATI ALL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE, NONCHÉ IL CRITERIO DI CALCOLO DEI TRATTAMENTI INTEGRATIVI IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO.**
 - **DIVERSO È, QUINDI, IL MECCANISMO DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE; ALCUNI DI TALI COMPENSI, INFATTI, NON VENGONO PAGATI DIRETTAMENTE DAL DATORE NEI PERIODI "CANONICI", BENSÌ EGLI PROVVEDE AL CALCOLO DELLE SOMME DOVUTE E LE ACCANTONA MENSILMENTE PRESSO LA CASSA EDILE, LA QUALE PROVVEDERÀ SUCCESSIVAMENTE A PAGARLE AL LAVORATORE.**
-
-

MAGGIORAZIONE PER RIPOSI ANNUI

-
- L'OPERAIO EDILE HA DIRITTO A RIPOSI ANNUI (R.O.L. ED EX FESTIVITÀ) PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO PARI A 88 ORE (1 ORA OGNI 20 LAVORATE).
 - IL PAGAMENTO DI TALI SPETTANZE AVVIENE MENSILMENTE (SIA IN CASO DI AVVENUTA FRUIZIONE CHE IN CASO CONTRARIO) TRAMITE LA CORRESPONSIONE IN BUSTA PAGA DI UNA VOCE (AD. ES. "MAGGIORAZIONE PER RIPOSI ANNUI") CORRISPONDENTE AL 4,95% DA CALCOLARSI SU PAGA BASE, EX INDENNITÀ DI CONTINGENZA, INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE ED EVENTUALE MAGGIORAZIONE PREVISTA PER I CAPISQUADRA, (NON SULL'E.V.R.!!!), PER TUTTE LE ORE DI LAVORO NORMALE EFFETTIVAMENTE LAVORATE E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE FESTIVITÀ (ESCLUSO IL 4/11).
-
-

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE

MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO

IL MECCANISMO DI CALCOLO È IL SEGUENTE:

- IL DATORE RICONOSCE MENSILMENTE AL LAVORATORE UNA MAGGIORAZIONE PARI AL **18,50%** DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA (ACCANTONAMENTO LORDO). TALE IMPORTO RAPPRESENTA LA RETRIBUZIONE ATTRIBUIBILE ALL'OPERAIO PER GRATIFICA NATALIZIA (**10%**) E PER FERIE (**8,50%**);
 - PROVVEDE QUINDI A TRATTENERE AL LAVORATORE IL **14,20%** PER POI VERSARLO ALLA CASSA EDILE (ACCANTONAMENTO NETTO), MENTRE LA RESTANTE PARTE (**4,30%**) RIMANE IN BUSTA PAGA E, DI CONSEGUENZA, VIENE EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTA MENSILMENTE ALL'OPERAIO.
 - LA PERCENTUALE CITATA È DA CALCOLARSI SULLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER IL LAVORO ORDINARIO E PER FESTIVITÀ (ECCETTO LA FESTIVITÀ DEL 4/11).
 - NON DEVE ESSERE CALCOLATA SULL'E.V.R., NONCHÉ SUI COMPENSI PER LAVORO FESTIVO, LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO, INDENNITÀ DI TRASFERTA, EVENTUALI PREMI, INDENNITÀ PER LAVORO DISAGIATO, INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI MENSA E TRASPORTO, ECC.
-
-

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE

-
- SALVO EVENTUALI ACCORDI TERRITORIALI, LA CASSA EDILE PROVVEDE A LUGLIO (FERIE) ED A DICEMBRE (13[^]) AD EROGARE GLI IMPORTI ACCANTONATI DALLE VARIE IMPRESE A FAVORE DEI SINGOLI OPERAI.
 - PER QUANTO DETTO, L'IMPRESA NON DEVE CORRISPONDERE NULLA DIRETTAMENTE AI PROPRI OPERAI A TALI TITOLI.
 - COMUNQUE, NONOSTANTE NEL MESE DI EFFETTIVA FRUIZIONE DELLE FERIE NON ESISTA RETRIBUZIONE IMPONIBILE, IN VIRTÙ DEL FATTO CHE LA CONTRIBUZIONE SULLA MAGGIORAZIONE DEL 18,50% VIENE REGOLARMENTE PAGATA MENSILMENTE, L'INPS RICONOSCE L'INTERO PERIODO FERIALE A FAVORE DEL LAVORATORE AI FINI DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI.
-
-

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE

-
- LA CITATA PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE/ACCANTONAMENTO SPETTA ALL'OPERAIO ANCHE PER I PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA, NEI LIMITI DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, NONCHÉ, IN MISURA INTERA O RIDOTTA, IN CASO DI INFORTUNIO.
 - IN TAL CASO IL CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PERCENTUALE DEVE ESSERE EFFETTUATO SULLA BASE DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO PRESTATO NEL CANTIERE NEL PERIODO DI ASSENZA DELL'OPERAIO, OVVERO DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO LOCALMENTE IN VIGORE NEL CASO IN CUI I LAVORI NEL CANTIERE SIANO TOTALMENTE SOSPESI.
-
-

DIARIA

CON L'ACPL INDUSTRIA 16/03/2016, PER QUANTO RIGUARDA LA DIARIA SONO STATI INTRODOTTI VALORI FISSI PRE-CALCOLATI PER OGNI FASCIA E PER OGNI SINGOLO LIVELLO, FACENDO COSÌ VENIR MENO LA PERCENTUALIZZAZIONE CHE PERMANE INVECE PER IL SETTORE ARTIGIANO.

CON DECORRENZA DAL 1/10/2016 E FINO AL 30/9/2019 VENGONO SOPPRESSE L'ALIQUTA DEL 6% PER LA ZONA A) E DEL 12% E DEL 20% PER LA ZONA B) E SONO SOSTITUITE CON EROGAZIONE DEI SEGUENTI IMPORTI ORARI:

- MISURA DELLA DIARIA PER LA ZONA A):
I° LIVELLO € 0,56; II° LIVELLO € 0,63; III° LIVELLO € 0,67; IV° LIVELLO € 0,71
- MISURA DELLA DIARIA PER LA ZONA B) FINO A 10 KM DAI CONFINI TERRITORIALI DEL COMUNE DI ASSUNZIONE:
I° LIVELLO € 1,13; II° LIVELLO € 1,25; III° LIVELLO € 1,35; IV° LIVELLO € 1,42
- MISURA DELLA DIARIA PER LA ZONA B) OLTRE LA FASCIA DEI 10 KM:
I° LIVELLO € 1,88; II° LIVELLO € 2,09; III° LIVELLO € 2,25; IV° LIVELLO € 2,37

(NELLE TABELLE ESPOSTE SUL SITO CASSA EDILE TORINO, SONO STATI CONSIDERATI GLI IMPORTI DI FASCIA MINIMA INDICATI IN ENTRAMBI I CONTRATTI. NEL CASO SIA NECESSARIO UTILIZZARE GLI IMPORTI RELATIVI ALLE FASCE SUPERIORI, SARÀ CURA DI CHI CALCOLA SOSTITUIRLI A QUELLI INDICATI NELLE TABELLE CASSA EDILE. CIÒ ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE I CASI DI APPLICAZIONE DELLE FASCE SUPERIORI RISULTANO NUMERICAMENTE RARI RISPETTO A QUELLI DI FASCIA PIÙ BASSA, OLTRE ALL'IMPOSSIBILITÀ DI ESPORRE PER OGNI CONTRATTO TRE TABELLE DIVERSE SOLO PER L'ELEMENTO DIARIA).

A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2011 È CESSATO L'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE ED È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ISTITUTO CONTRATTUALE DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR), DETERMINATO DAL CCNL NELLA MISURA DEL 4% DEI MINIMI IN VIGORE ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL 2014, CON VALIDITÀ TRIENNALE.

LE OO.SS. IN SEDE TERRITORIALE NE DETERMINANO L'IMPORTO TENENDO CONTO DELL'ANDAMENTO CONGIUNTURALE DEL SETTORE E CORRELANDOLO AI RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI PRODUTTIVITÀ, QUALITÀ E COMPETITIVITÀ NEL TERRITORIO. L'EVR NON HA INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE, COMPRESO IL TFR.

GLI INDICATORI UTILIZZATI SONO 4:


- 1. NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE;**
 - 2. MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE; NON HA INCIDENZA SUI SINGOLI ISTITUTI RETRIBUTIVI PREVISTI DAL C.C.N.L., IVI COMPRESO IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E NON È COMPUTABILE NEMMENO AI FINI DEI VERSAMENTI ED ACCANTONAMENTI DOVUTI ALLA CASSA EDILE.**
 - 3. ORE DENUNCIATE IN CASSA EDILE, PER LE QUALI LA VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE ORE DI CASSA INTEGRAZIONE PER MANCANZA DI LAVORO È DEMANDATA ALLE PARTI SOCIALI TERRITORIALI;**
 - 4. UN ULTERIORE INDICATORE DA CONCORDARSI IN SEDE TERRITORIALE.**
-
-

-
- PER IL **2019** LA VERIFICA DEI PARAMETRI/INDICATORI TERRITORIALI PER IL TRIENNIO **2016/2018** CONFRONTATO SUL **2015/2017** SONO STATI TUTTI E **4** POSITIVI.
 - MISURA PIENA **4%** DEI MINIMI CONTRATTUALI PREVIA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI AZIENDALI ORE LAVORO/VOLUME D'AFFARI.
 - SE GLI INDICATORI SONO ENTRAMBI POSITIVI, L' EROGAZIONE E.V.R. SARA' IN MISURA PIENA **4%**, SE UNO SOLO IN MISURA RIDOTTA, SE ENTRAMBI NEGATIVI, PER IL **2019** IN NESSUNA MISURA VERRÀ EROGATA L' E.V.R.
 - INIZIO PAGAMENTO E.V.R. **2019** DAL MESE DI GIUGNO **2019** CON ARRETRATI DA GENNAIO **2019**.
 - DETASSAZIONE DEL PREMIO PREVIO DEPOSITO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'INDIRIZZO WWW.CLICLAVORO.GOV.IT
-
-

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA

-
- LA CASSA EDILE CORRISPONDE UN IMPORTO (ANTICIPATO, IN REALTÀ, DAL DATORE DI LAVORO E SUCCESSIVAMENTE RIMBORSATO) AD INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA RICONOSCIUTA DALL'INPS.
 - TALE TRATTAMENTO INTEGRATIVO NON SPETTA ALL'OPERAIO CHE SIA AMMALATO DURANTE IL PERIODO DI PROVA.
 - L'IMPORTO A CARICO DELLA CASSA EDILE È CALCOLATO IN MISURA PERCENTUALE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE E NON È INFLUENZATO DA QUANTO CORRISPOSTO DALL'INPS. NON SI APPLICA, PERTANTO, IL SISTEMA DELLA "LORDIZZAZIONE".
-
-

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA



TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA

$[(\text{Paga oraria} \times \text{coefficiente}) \times 40] : 6$

1° , 2° e 3° giorno per malattia fino a 6 giorni = **0,0495**

1° , 2° e 3° giorno per malattia > 6 giorni = **0,5495**

1° , 2° e 3° giorno per malattia > 12 giorni = **1,0495**


Dal 4° al 20° giorno (*per le sole giornate indennizzate dall'Inps*) = **0,3795**

Dal 21° al 180° giorno (*per le sole giornate indennizzate dall'Inps*) = **0,1565**

Dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto
(*per le sole giornate **non** indennizzate dall'Inps*) = **0,5495**

TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO

- LA CASSA EDILE CORRISPONDE UN IMPORTO (ANTICIPATO, IN REALTÀ, DAL DATORE DI LAVORO E SUCCESSIVAMENTE RIMBORSATO) AD INTEGRAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA RICONOSCIUTA DALL'INAIL.
- L'IMPORTO A CARICO DELLA CASSA EDILE È CALCOLATO IN MISURA PERCENTUALE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE E NON È INFLUENZATO DA QUANTO CORRISPOSTO DALL'INAIL. NON SI APPLICA, PERTANTO, IL SISTEMA DELLA "LORDIZZAZIONE".



TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO

- **GIORNO DELL'INFORTUNIO**

INTERA RETRIBUZIONE, COMPRESA LA MAGGIORAZIONE 4,95% E LA NORMALE PERCENTUALE PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA (18,50% LORDO / 14,20% NETTO)

- **PRIMI 3 GG. SUCCESSIVI ALL'EVENTO**

60% DELLA NORMALE RETRIBUZIONE (A CARICO IMPRESA) - PIÙ TRATTAMENTO INTEGRATIVO GIORNALIERO (RETRIBUZ. ORARIA X COEFF. 0,2538 X N° ORE) (A CARICO CASSA ED.) - PIÙ MAGGIORAZ. PER RIPOSI ANNUI RIDOTTA AL 2,97% - PIÙ ACCANTONAM. FERIE E 13[^] NORMALE (18,50%/14,20%)

- **DAL 4° AL 90° GIORNO**

TRATTAMENTO CASSA EDILE (RETRIBUZ. ORARIA X COEFF. 0,2538 X N° ORE) - PIÙ ACCANTONAMENTO PER FERIE E 13[^] IN MISURA RIDOTTA, PARI AL 7,40% LORDO E 5,70% NETTO

- **DAL 91° GIORNO**

TRATTAMENTO CASSA EDILE (RETRIBUZ. ORARIA X COEFF. 0,0574 X N° ORE) - PIÙ ACCANTONAM. RIDOTTO (4,60% LORDO E 3,60% NETTO)

MECCANISMO SOSTITUTIVO SCATTI D'ANZIANITA' – A.P.E.

- PER GLI OPERAI, IN SOSTITUZIONE DEGLI SCATTI D'ANZIANITÀ, È PREVISTO UN ISTITUTO DENOMINATO ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.), GESTITO DIRETTAMENTE DALLE SINGOLE CASSE EDILI.
- LA PRESTAZIONE PER L'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE È RICONOSCIUTA ALL'OPERAIO CHE POSSA FAR VALERE UN MINIMO DI 2.100 ORE (MATURATE ANCHE IN PIÙ CIRCOSCRIZIONI) NEL CORSO DI UN BIENNIO (COMPUTANDO A TALE EFFETTO LE ORE DI LAVORO ORDINARIO PRESTATE, NONCHÉ LE ORE DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA INDENNIZZATE DALL'INPS, LE ORE DI ASSENZA DAL LAVORO PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE INDENNIZZATE DALL'INAIL, LE ORE DI ASSENZA PER CONGEDO MATRIMONIALE, LE ORE PER OGNI MESE INTERO DI SERVIZIO MILITARE DI LEVA E LE ORE PER CONGEDO PARENTALE), ED È STABILITA SECONDO IMPORTI CRESCENTI, IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI ANNI NEI QUALI L'OPERAIO ABBA PERCEPITO LA PRESTAZIONE MEDESIMA ED È CALCOLATA MOLTIPLICANDO IL NUMERO DELLE ORE DI LAVORO ORDINARIO EFFETTIVAMENTE PRESTATE E DENUNCIATE ALLA CASSA EDILE NEL 2° ANNO DEL BIENNIO, PER DEGLI IMPORTI ORARI STABILITI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER CIASCUNA CATEGORIA.

MECCANISMO SOSTITUTIVO SCATTI D'ANZIANITA' – A.P.E.

SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO, LE ORE DENUNCIATE ALLA CASSA EDILE RILEVANTI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE A.P.E. SONO:

- ORE ORDINARIE DI LAVORO
 - ORE DI MALATTIA
 - ORE DI INFORTUNIO
 - ORE DI CONGEDO MATERNITA'/PATERNITA'
 - CONGEDI PARENTALI (ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM)
 - CONGEDO MATRIMONIALE (104 ORE)
-
-

MECCANISMO SOSTITUTIVO SCATTI D'ANZIANITA' – A.P.E.

Contributo minimo mensile A.P.E.

A seguito dell'accordo sottoscritto a livello nazionale da tutte le Associazioni datoriali e sindacali della categoria in data 3 aprile 2019 con decorrenza dal mese di **aprile 2019**, il contributo minimo mensile APE per la provincia di Torino, riparametrato a 130 ore, è stato determinato nella misura fissa di € 47,00 per ogni operaio presente in denuncia MUT, con le uniche eccezioni di seguito indicate:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
- cessazione rapporto di lavoro antecedente al giorno 19 del mese;
- assenza dal lavoro di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia/infortuni, ferie/permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160/88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.

Si sottolinea ulteriormente che il contributo minimo mensile APE di € 47,00 per operaio, trattandosi di un costo non riferito al numero delle ore denunciate ma a valutazioni di natura amministrativa effettuate dalle Associazioni nazionali, deve

INDENNITA' DI TRASPORTO

- L'ENTITÀ DI TALE VOCE COMPONENTE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA, SOSTITUTIVA DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO, È STABILITA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE.
- IN MANCANZA DI EVENTUALI SPECIFICHE INDICAZIONI, PER LA SUA QUANTIFICAZIONE POSSONO RITENERSI VALIDI I SEGUENTI PRINCIPI GENERALI: - È NORMALMENTE RICONOSCIUTA PER OGNI GIORNATA DI EFFETTIVA PRESENZA, INDIPENDENTEMENTE DALLE ORE LAVORATE; - NON È DOVUTA IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ DI TRASFERTA; - VA COMPUTATA PER IL CALCOLO DEL TFR; - È SOGGETTA SIA A CONTRIBUZIONE CHE AD IMPOSIZIONE FISCALE.

INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA

- L'ENTITÀ DI TALE VOCE COMPONENTE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA, SOSTITUTIVA DI UN SERVIZIO DI MENSA, È STABILITA DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE.
- IN MANCANZA DI EVENTUALI SPECIFICHE INDICAZIONI, PER LA SUA QUANTIFICAZIONE POSSONO ESSERE APPLICATI I SEGUENTI PRINCIPI GENERALI:
 - VA RICONOSCIUTA IN MISURA INTERA PER OGNI GIORNATA IN CUI L'EFFETTIVA PRESENZA SIA ALMENO PARI A 4 ORE;
 - IN CASO CONTRARIO, ALL'OPERAIO COMPETE $1/8$ DELL'IMPORTO GIORNALIERO PER OGNI ORA DI EFFETTIVA PRESENZA;
 - NON SPETTA PER LE GIORNATE IN CUI VENGA RICONOSCIUTA UN'INDENNITÀ DI TRASFERTA;
 - IN ALCUNI CASI (VED. OLTRE) È SOGGETTA A CONTRIBUZIONE E AD IMPOSIZIONE FISCALE SOLO PER LA QUOTA GIORNALIERA EVENTUALMENTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI € 5,29.

FONDO PREVEDI

- **PER GLI ADERENTI, LA CONTRIBUZIONE DOVUTA AL FONDO È COSÌ RIPARTITA:**
 - **1% DELLA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR, A CARICO DEL LAVORATORE;**
 - **1% DELLA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR, A CARICO DEL DATORE DI LAVORO;**
 - **100% DELL'ACCANTONAMENTO DEL TFR MATURATO NELL'ANNO, PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE AL 28 APRILE 1993;**
 - **18% DELL'ACCANTONAMENTO DEL TFR MATURATO NELL'ANNO, PER GLI ALTRI LAVORATORI.**

- **DAL 17 SETTEMBRE 2010, A SEGUITO DELLA FORMALE APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COVIP DELLE MODIFICHE STATUTARIE, PREVEDI HA INIZIATO A RACCOGLIERE ANCHE ADESIONI SENZA LA NECESSITÀ DI CONFERIMENTO DEL TFR AL FONDO (CON VERSAMENTO DELLA SOLA CONTRIBUZIONE IN PERCENTUALE).**

FONDO PREVEDI

- **A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2015, LE PARTI HANNO, INOLTRE, STABILITO L'ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO MENSILE DI 8,00 EURO (RIPARAMETRATO SU BASE 100) DA VERSARE AL FONDO PREVEDI O COOPERLAVORO, A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. PER I LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PREVEDI O COOPERLAVORO TALE CONTRIBUTO È DA CONSIDERARSI AGGIUNTIVO AL CONTRIBUTO GIÀ PREVISTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. PER I LAVORATORI CHE, INVECE, NON VI RISULTINO ISCRITTI IL SUDDETTO CONTRIBUTO COMPORTA L'ISCRIZIONE DEGLI STESSI AL FONDO MEDESIMO.**

FONDO SANEDIL

- Contratto Industria/Cooperative – CCNL 18/7/2018

Decorrenza 1 ottobre 2018

Contributo a carico datore lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili nella misura del 0,35% da versarsi su un minimo di 120 ore **LAVORATE** (anche per i part-time e lavoratori a chiamata) su minimo+contingenza+edr+its.

Contributo a carico datore lavoro e a favore degli impiegati nella misura del 0,26% da versarsi sulle voci (minimo+contingenza+edr+premio di produzione).

Il contributo va versato su 12 mensilità

Regime fiscale:

I datori di lavoro, fino alla data di iscrizione del Fondo all'anagrafe dei fondi sanitari, dovranno inserire i contributi versati al fondo fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte, IRPEF e addizionali relative (art.51 comma1 TUIR).

Regime contributivo:

I contributi versati al Fondo sono da assoggettare al contributo di solidarietà del10% (L. 29/3/91 n. 103 art9/bis).

- Contratto Artigianato/PMI – CCNL 31/01/2019

Decorrenza 1 gennaio 2019

Contributo a carico datore lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili nella misura del 0,35% da versarsi su un minimo di 120 ore **LAVORATE** (anche per i part-time) su minimo+contingenza+edr+its+(compresa AFAC).

Contributo a carico datore lavoro e a favore degli impiegati nella misura del 0,26% da versarsi sulle voci (minimo+contingenza+edr+premio di produzione).

Il contributo va versato su 12 mensilità

Regime fiscale:

I datori di lavoro, fino alla data di iscrizione del Fondo all'anagrafe dei fondi sanitari, dovranno inserire i contributi versati al fondo fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte, IRPEF e addizionali relative (art.51 comma1 TUIR) .

Regime contributivo:

I contributi versati al Fondo sono da assoggettare al contributo di solidarietà del10% (L. 29/3/91 n. 103 art9/bis).

FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE

- Contratto Industria/Cooperative – CCNL 18/7/2018

Decorrenza 1 ottobre 2018

Contributo a carico datore lavoro nella misura del 0,10% da versarsi su un minimo di 120 ore **LAVORATE** (anche per i part-time e lavoratori a chiamata) su minimo+contingenza+edr+its.

Detto contributo è finalizzato a misure volte ad incentivare l'occupazione, ed in concerto con il Fondo Prepensionamento e la nuova normativa sull'apprendistato, ha come obiettivo incentivare il ricambio generazionale del settore.

Il contributo va versato su 12 mensilità

Regime contributivo:

I contributi versati al Fondo Incentivo all'Occupazione sono da assoggettare al contributo del 15% (D.L. 24/4/90 n. 82).

- Contratto Artigianato/PMI – CCNL 31/01/2019

Decorrenza 1 gennaio 2019

Contributo a carico datore lavoro nella misura del 0,10% da versarsi su un minimo di 120 ore **LAVORATE** (anche per i part-time e lavoratori a chiamata) su minimo+contingenza+edr+its+(compresa AFAC).

Detto contributo è finalizzato a misure volte ad incentivare l'occupazione, ed in concerto con il Fondo Prepensionamento e la nuova normativa sull'apprendistato, ha come obiettivo incentivare il ricambio generazionale del settore.

Il contributo va versato su 12 mensilità

Regime contributivo:

I contributi versati al Fondo Incentivo all'Occupazione sono da assoggettare al contributo del 15% (D.L. 24/4/90 n. 82).

FONDO PREPENSIONAMENTO

- Contratto Industria/Cooperative – CCNL 18/7/2018

Decorrenza 1 ottobre 2018

Contributo a carico datore lavoro nella misura del 0,20%.

Detto contributo è finalizzato ad anticipare l'accesso al pensionamento o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori operai che in concerto con il Fondo incentivo all'occupazione e la nuova normativa sull'apprendistato, ha come obiettivo incentivare il ricambio generazionale del settore.

Il contributo va versato su 12 mensilità

Regime contributivo:

I contributi versati al Fondo Incentivo all'Occupazione sono da assoggettare al contributo del 15% (D.L. 24/4/90 n. 82).

- Contratto Artigianato/PMI – CCNL 31/01/2019

Decorrenza 1 gennaio 2019

Contributo a carico datore lavoro nella misura del 0,20%.

Detto contributo è finalizzato ad anticipare l'accesso al pensionamento o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori operai che in concerto con il Fondo incentivo all'occupazione e la nuova normativa sull'apprendistato, ha come obiettivo incentivare il ricambio generazionale del settore.

Il contributo va versato su 12 mensilità

Regime contributivo:

I contributi versati al Fondo Incentivo all'Occupazione sono da assoggettare al contributo del 15% (D.L. 24/4/90 n. 82).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- LE IMPRESE EDILI SONO TENUTE AL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER LA TOTALITÀ DEI PROPRI DIPENDENTI, CALCOLATA NEL RISPETTO DI UN MINIMALE CHE RISULTI NON INFERIORE A QUELLO CHE SI OTTIENE MOLTIPLICANDO LA RETRIBUZIONE ORARIA CONTRATTUALE PER UN NUMERO DI ORE SETTIMANALI PARI ALL'ORARIO DI LAVORO NORMALE STABILITO DAL CCNL E DAI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI (MINIMALE EDILE).
- LA LEGGE DISPONE INFATTI L'INFRAZIONABILITÀ DEL MINIMALE CONTRIBUTIVO, COMPORTANDO QUINDI L'OBBLIGO DI VERSARE LA CONTRIBUZIONE ANCHE IN ASSENZA DI PRESTAZIONE EFFETTIVA (C.D. CONTRIBUZIONE VIRTUALE).
- TALE MINIMALE VA RISPETTATO ANCHE PER I CONTRATTI A TEMPO PARZIALE STIPULATI IN ECCEDEXZA ALLE QUOTE PREVISTE DAL CCNL.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- **NON SUSSISTE L'OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MINIMALE EDILE UNICAMENTE NEI SEGUENTI CASI:**
- **ASSENZE PER EVENTI TUTELATI (MALATTIA, INFORTUNIO, C.I.G., MATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE, CONGEDO MATRIMONIALE, DONAZIONE SANGUE, ECC.)**
- **FERIE, PERMESSI INDIVIDUALI, SCIOPERO, SERVIZIO MILITARE E/O CIVILE, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI**
- **CHIUSURA LAVORI PER FERIE COLLETTIVE, ANCORCHÉ NON MATURATE**
- **ASSENZE INGIUSTIFICATE SANZIONATE DISCIPLINARMENTE ED ASSENZE CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**
- **ASSENZE PER FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SVOLTI PRESSO GLI ENTI-SCUOLA EDILI**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- AI FINI DEL CALCOLO DELL'IMPONIBILE PREVIDENZIALE, ALLE NORMALI RETRIBUZIONI EROGATE VA SOMMATO L'IMPORTO DELL'ACCANTONAMENTO LORDO (NORMALMENTE IL 18,50%) IN QUANTO COSTITUENTE RETRIBUZIONE DIFFERITA, NONCHÉ IL 15% DELLE SOMME VERSATE ALLE CASSE EDILI (SIA A CARICO DELL'IMPRESA CHE DEL LAVORATORE) QUALE CONTRIBUZIONE PER O.M. (0,45%), CONTRIBUTO A.P.E. (3%), CONTRIBUTO CASSA EDILE (2,5%), CONTRIBUTO FORMAZIONE E SICUREZZA (1% FSC), FONDI PREPENS./INCENT.(0,20%+0,10%), AL NETTO DELLA QUOTA DOVUTA DAL LAVORATORE A TITOLO DI CONTRIBUTO CASSA EDILE (0.42%).
-

D.L. 24/4/1990 n. 82)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- SISTEMA DEL 15%

(*) PROSPETTO CONTEGGIO DEL "15%"		
OM	0,45	%
APE	3,00	%
CONTRIBUTO CE	2,50	%
FSC	1,00	%
FONDO PREPENSION.	0,20	%
FONDO INCENTIVO OCC.	0,10	%
	7,25	%
percentuale 15%	1,09	%
Detraz. % c/lavor. Contr. CE	-0,42	%
(D.L. 24/4/90 n.82)	0,67	%

- FONDO SANEDIL

ALLA DATA DI STESURA DEL LAVORO IL TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO DEL FONDO SANEDIL, COME DA CIRCOLARE CNCE 665/2019, PREVEDE IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% A CARICO DITTA.

DECONTRIBUZIONI SETTORE EDILE

- **AI DATORI DI LAVORO DEL SETTORE È RISERVATA, PER I SOLI OPERAI OCCUPATI A ORARIO FULL TIME, UNA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PARI ALL'11,50% DELL'IMPORTO A CARICO DELL'IMPRESA DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'INPS ED ALL'INAIL DIVERSA DA QUELLA DI PERTINENZA DEL FONDO PENSIONI.**
 - **IL BENEFICIO IN OGGETTO VIENE RICONOSCIUTO ESCLUSIVAMENTE PER GLI OPERAI REGOLARMENTE DENUNCIATI ALLA CASSA EDILE. NON SPETTA PER QUEI LAVORATORI PER I QUALI SONO PREVISTE SPECIFICHE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE AD ALTRO TITOLO.**
 - **ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO IL MINISTERO DEVE, CON DECRETO, CONFERMARE O RIDETERMINARE LA RIDUZIONE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO. IN CASO DI MANCATA RIDETERMINAZIONE ENTRO TALE DATA, RIMANE CONFERMATA LA RIDUZIONE NELLA MISURA GIÀ PREVISTA PER L'ANNO PRECEDENTE.**
 - **DESTINATARI DI TALE BENEFICIO SONO I DATORI DI LAVORO ESERCENTI ATTIVITÀ EDILE CON CODICE ISTAT DA 45.11 A 45.45.2 SUL TERRITORIO NAZIONALE.**
-
-

DECONTRIBUZIONI SETTORE EDILE

- LE ISTANZE FINALIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA DEVONO ESSERE INVIATE ALL'INPS IN VIA TELEMATICA, AVVALENDOSI DEL MODULO "RIDUZIONE EDILIZIA", DISPONIBILE NELLA FUNZIONALITÀ "INVIO NUOVA COMUNICAZIONE" DELLA SEZIONE "COMUNICAZIONI ON-LINE", NEL "CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE" DEL SITO INTERNET DELL'ISTITUTO.
- LE DOMANDE PRESENTATE SONO SOTTOPOSTE A CONTROLLO AUTOMATIZZATO DA PARTE DEI SISTEMI INFORMATIVI CENTRALI DELL'INPS E DEFINITE ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO. IN CASO DI ESITO POSITIVO, VIENE AGGIORNATA LA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO, AL FINE DI CONSENTIRE IL GODIMENTO DEL BENEFICIO (ATTRIBUZIONE DEL CODICE AUTORIZZAZIONE "7N"); L'ESITO È POI VISUALIZZABILE ALL'INTERNO DEL CASSETTO.

IL BENEFICIO CONSISTE IN UNA RIDUZIONE SUI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER LE ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLA PENSIONISTICA E SI APPLICA AGLI OPERAI OCCUPATI PER 40 ORE A SETTIMANA. NON SPETTA QUINDI AI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE.

AGEVOLAZIONI: PROMEMORIA

- **SI RICORDA CHE I BENEFICI POSSONO ESSERE APPLICATI SOLO SE RISULTANO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:**
 - **ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DEL DURC;**
 - **NON AVER RIPORTATO CONDANNE PASSATE IN GIUDICATO PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, NEI 5 ANNI PRECEDENTI LA DATA DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE (ART. 36-BIS L. 248/2006);**
 - **RISPETTO INTEGRALE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA;**
 - **NON AVERE IN CARICO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI PER VIOLAZIONI DI NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.**
-
-

IMPOSIZIONE FISCALE SETTORE EDILE

- **IL PARTICOLARE CRITERIO DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA PER GLI OPERAI, ASSOLVE GIÀ IN CORSO D'ANNO, MESE PER MESE, ALL'OBBLIGO DI TASSAZIONE.**
 - **PERTANTO ESSE NON DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE ALL'ATTO DELLA LORO EROGAZIONE DA PARTE DELLA CASSA EDILE. VA, INVECE, ASSOGGETTATA A TASSAZIONE L'EROGAZIONE DELL'A.P.E. (EROGAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA CASSA EDILE).**
 - **PER GLI OPERAI EDILI LE DETRAZIONI FISCALI, DI CUI ALL'ART. 13 DEL T.U., SPETTANO ANCHE PER I PERIODI DI FRUIZIONE DELLE FERIE ANCHE SE MATERIALMENTE NON C'È EFFETTIVA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE.**
-
-

IMPOSIZIONE FISCALE SETTORE EDILE

- RIGUARDO IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE NON VA DIMENTICATO CHE L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA MENSA, QUALORA SIA CORRISPOSTA AI DIPENDENTI ADDETTI AI CANTIERI EDILI O AD ALTRE STRUTTURE LAVORATIVE A CARATTERE TEMPORANEO O UBICATE IN ZONE OVE MANCHINO SERVIZI DI RISTORAZIONE, È ESENTE SIA DA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CHE DA RITENUTE FISCALI ENTRO IL LIMITE GIORNALIERO DI € 5,29 (ART. 51, C. 2, D.P.R. N° 917/1986; ART. 3, D.LGS. N° 314/1997).
- SONO, INVECE, DA ASSOGGETTARE A RITENUTA I CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA EDILE PER LE ASSISTENZE IN GENERE, SIA A CARICO DELL'IMPRESA CHE DEL LAVORATORE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI DESTINATI ALLE ASSISTENZE SANITARIE INTEGRATIVE A DETERMINATE CONDIZIONI (ANCHE IN QUESTO CASO, PER LA LORO QUANTIFICAZIONE È NECESSARIO VERIFICARNE L'ENTITÀ PRESSO LE SINGOLE CASSE).

IMPOSIZIONE FISCALE SETTORE EDILE

-
- **PROSPETTO CONTEGGIO TASSAZIONE CONTRIBUTO CASSA EDILE**
 - **PER L'ANNO 2018 E ACCONTO 2019 LA PERCENTUALE E' DETERMINATA NEL 0,20% DEL TOTALE CONTRIBUTO CASSA EDILE VERSATO (QUOTA TOTALE CARICO DITTA + CARICO LAVORATORE).**

- **FONDO SANEDIL**

ALLA DATA DI STESURA DEL LAVORO, IL TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO SANEDIL COME DA CIRCOLARE CNCE 665/2019 E' TASSATA IN BUSTA PAGA AL LAVORATORE.

CONTRIBUTI CASSA EDILE TORINO IN VIGORE DA 1/02/2019

DESCRIZIONE	IMPONIBILE TOTALE 2	IMPONIBILE CONTR. PREVID.	NOTE
GNF (in vigore da 1/10/2000)	14,20%		
ONERI MUTUALIZZATI (in vigore da 1/10/2016)	1,45%		Di cui : 1% inf/mal/dot 0,20% p.sind 0,25% RLST
APE (in vigore da 1/10/2016)	3,00%		
FSC (in vigore 1/01/1998)	1,00%		Di cui: 0,66% formaz 0,34% sicurez
FONDO SANITARIO OPERAI (in vigore: per INDUSTRIA da 1/10/2018; per ARTIGIANI da 1/01/2019)	VEDI NOTA		0,35% (da calcolarsi su minimo 120 ore su MINIMO CONT. EDR ITS)
FONDO SANITARIO IMPIEGATI (in vigore: per INDUSTRIA da 1/10/2018; per ARTIGIANI da 1/01/2019)	VEDI NOTA		0,26% (da calcolarsi su MINIMO CONT. EDR E PREMIO PROD)
FONDO PREPENSIONAMENTO (in vigore: per INDUSTRIA da 1/10/2018; per ARTIGIANI da 1/01/2019)	0,20%		
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (in vigore: per INDUSTRIA da 1/10/2018; per ARTIGIANI da 1/01/2019)	0,10%		(DA CALCOLARE SOLO SU ORE LAVORATE)
CONTRIBUTO CASSA EDILE (in vigore da 1/04/2016)	2,5% di cui (0,42% a carico operaio)	1,54 %di cui (0,77% a carico operaio)	Le 2 aliquote sommate danno il contr. Totale da versare
COLLEGIO COSTRUTTORI (in vigore da 1/01/1996)		1,50%	Solo per imprese iscritte
ANCE (in vigore da 1/01/1997)		0,35%	Solo per imprese iscritte

CASSA EDILE TORINO – SERVIZI ALLE IMPRESE-LAVORATORI

PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

PRESTAZIONE

REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI

ASSISTENZA “UNA TANTUM” (25 anni)

(*) Premio annuale al lavoratore. L'importo della prestazione viene stabilito di anno in anno.

- lavoratore in forza al 1° gennaio dell'anno, che abbia maturato 25 anni di anzianità ininterrotta (di cui almeno 10 nella Provincia di Torino) in imprese edili;
- alla richiesta, se ancora disponibile, fotocopia del Libretto di lavoro - per gli anni successivi, modulo Cassa Edile di conferma della permanenza in forza compilato dall'Impresa.

PREMIO NATALITA'

(*) Contributo al lavoratore di € 41,32 per nascita di ogni figlio/a.

- stato di famiglia.

SUSSIDIO DI STUDIO

(*) Erogazione al lavoratore il cui figlio/a e' stato promosso/a a giugno dell'anno precedente frequentando i corsi dalla media inferiore all'università, e che tuttora prosegue gli studi. Il Sussidio di Studio annuale viene erogato in alternativa alla Borsa di Studio.

- 1 anno di iscrizione alla Cassa Edile di Torino e 6 mensilità versate negli ultimi 12 mesi;
- stato di famiglia, copia del documento attestante gli esiti dell'anno precedente, copia dell'iscrizione o attestato di frequenza dell'anno in corso;
- termine di domanda: 31 maggio dell'anno in corso.

BORSE DI STUDIO AI MERITEVOLI

(*) Erogazione a favore del lavoratore il cui figlio/a e' stato promosso/a (con profitto tale da consentirgli di entrare in graduatoria) a giugno dell'anno precedente, frequentando i corsi dalla media superiore all'università. La Borsa di Studio annuale viene erogata in alternativa al Sussidio di Studio.

- 1 anno di iscrizione alla Cassa Edile di Torino e 6 mensilità versate negli ultimi 12 mesi;
- stato di famiglia, copia del documento attestante gli esiti dell'anno precedente, copia dell'iscrizione o attestato di frequenza dell'anno in corso;
- termine di domanda: 31 maggio dell'anno in corso.

CASSA EDILE TORINO – SERVIZI ALLE IMPRESE-LAVORATORI

PRESTAZIONE

REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI

INTEGRAZIONE FORME TUBERCOLARI

(*) Al lavoratore afflitto da TBC: sussidio giornaliero di € 2,58 per il periodo di ricovero sanatoriale; sussidio giornaliero di € 5,16 per il periodo post-sanatoriale, per un massimo complessivo di 24 mesi.

- documento medico o foglio di malattia comprovante che si tratta di TBC, dichiarazione dell'ospedale indicante inizio e fine del ricovero.

ASSISTENZA FUNERARIA

Per decesso del lavoratore: erogazione alla moglie o agli eredi designati di € 774,69 + € 206,58 per ogni minore a carico.

Per decesso del coniuge: erogazione al lavoratore di € 516,46; per decesso di parenti ed affini fino al 2° grado se a carico del lavoratore in base alle leggi fiscali in vigore: erogazione al lavoratore di € 309,87.

- certificato di morte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sono designati gli eventuali eredi.
- certificato di morte, dichiarazione dell'Impresa che attesti la corresponsione delle detrazioni fiscali.

PERMESSO PER FUNERALE A PARENTI ED AFFINI FINO AL 2° GRADO

(*) Rimborso fisso al lavoratore per due giorni di permesso non retribuito causa partecipazione al funerale del congiunto (ridotto al 50% nel caso di un solo giorno di permesso):
operaio 1° livello - € 103,29
operaio 2° livello - € 108,46
operaio 3° livello - € 113,62
operaio 4° livello - € 118,79

- Modulo Cassa Edile compilato dall'Impresa, copia del certificato di morte.

N.B. Tale prestazione si intende per giornate di permesso ulteriori, rispetto a quelle già previste annualmente dalla normativa di legge in caso di lutto.

CASSA EDILE TORINO – SERVIZI ALLE IMPRESE-LAVORATORI

PRESTAZIONE

REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI

SUSSIDIO ORDINARIO – ASSEGNI FAMILIARI

(*) Per infortunio superiore a 90 giorni, sussidio mensile pari agli assegni familiari, qualora il lavoratore li percepisca.

- modulo Cassa Edile compilato dall'Impresa, che conferma di non pagare più gli assegni familiari.

SUSSIDIO STRAORDINARIO

(*) Per gravissime situazioni familiari, erogazione al lavoratore fino a € 309,87 ed in casi eccezionali fino a € 774,69 per anno. I sussidi sono erogati a cadenza trimestrale.

- 1 anno di iscrizione alla Cassa Edile e 6 mensilità versate negli ultimi 12 mesi;
- stato di famiglia, lettera indirizzata al Comitato di Presidenza della Cassa Edile che spieghi i gravi motivi della richiesta, documentazione comprovante la necessità del sussidio.

ASSISTENZA STRAORDINARIA PER LAVORATORI HANDICAPPATI E FIGLI HANDICAPPATI DI LAVORATORI

(*) Erogazione fino a € 1.032,91 per anno, a favore di lavoratori portatori di handicap o con figli portatori di handicap.

- 2.100 ore A.P.E. nei 24 mesi precedenti la domanda;
- stato di famiglia, documentazione attestante il tipo di handicap e la relativa percentuale invalidante, modulo Cassa Edile compilato dal lavoratore.

CASSA EDILE TORINO – SERVIZI ALLE IMPRESE-LAVORATORI

RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE - PIANO SANITARIO UNISALUTE -

La Cassa Edile provvede a far rimborsare al lavoratore iscritto ed in forza le spese sostenute per prestazioni sanitarie, tramite il **Piano Sanitario UniSalute** che opera secondo i seguenti parametri.

I riferimenti UniSalute a cui rivolgersi sono : **Numero verde 800 016 742**

ASSIEME 2008 s.r.l. - Corso Brunelleschi 18 - 10141 Torino-lun/ven orario 9 - 18,30 – tel. 011 411 08 83

UniSalute S.p.A. - Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 BOLOGNA

Presso gli uffici della **Cassa Edile di Torino** sono inoltre a disposizione **uno sportello dedicato** ed il **numero telefonico 011 8107 593**, che permettono di avere consulenza e guida alla prenotazione delle prestazioni sanitarie nonché informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche.

Le prestazioni sono garantite ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Torino ed in forza che abbiano maturato almeno 2.100 ore A.P.E. nel biennio precedente e vengono erogate con cadenza annuale secondo l'Anno Finanziario Cassa Edile (1° ottobre - 30 settembre).

PROTESI DENTARIE e APPARECCHI ORTODONTICI

Applicazione, riparazione, sostituzione e ribasamento di protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici per lavoratore ed il nucleo familiare fiscalmente a carico

Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute

Prestazione in struttura convenzionata, con tariffa agevolata di cui Unisalute si fa carico direttamente fino ad un massimo del 70%. Per l'ottenimento occorre :

- 1 Contattare telefonicamente il **nr.verde 800 016 742**; in alternativa collegarsi con il sito www.unisalute.it o l'app UniSalute (scaricabile gratis da AppStore o PlayStore).
- 2 Seguire le indicazioni dell'operatore telefonico per la scelta del dentista convenzionato
- 3 Il rimborso verrà effettuato tramite detrazione dell'importo rimborsabile dalla fattura

Servizio Sanitario Nazionale o strutture accreditate

Rimborso del 70% dei ticket sanitari, erogabile entro 30 gg. dall'invio della documentazione

Massimo rimborsabile per anno: Euro 775,00 per lavoratore ed Euro 387,00 per nucleo familiare fiscalmente a carico

CASSA EDILE TORINO – SERVIZI ALLE IMPRESE-LAVORATORI

RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE - PIANO SANITARIO UNISALUTE -

CURE E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DENTARIE INERENTI ALLE PROTESI

Cure e prestazioni diagnostiche odontoiatriche necessarie e connesse alle protesi odontoiatriche per il **solo lavoratore**, a carico di Unisalute al 50% in strutture convenzionate oppure rimborsate al 50% con ticket sanitari.

Strutture sanitarie e medici convenzionati con UniSalute

Come per Protesi Dentarie

Servizio Sanitario Nazionale o strutture accreditate

Come per Protesi Dentarie

Massimo rimborsabile per anno: Euro 200,00

PROTESI OCULISTICHE

Spese per lenti correttive di occhiali inclusa la montatura o lenti a contatto per il **solo lavoratore**, con prescrizione del medico oculista, rimborso del 70%

Documenti necessari : modulo, fattura/ricevuta, prescrizione del medico oculista con **attestazione del visus**

Per richiedere il rimborso, vedere sotto alla sezione [Procedura di Richiesta Rimborso](#)

Massimo rimborsabile per anno: Euro 516,00 per lavoratore. Limite massimo di Euro 52,00 per la montatura

PROTESI ACUSTICHE ED ORTOPEDICHE

Spese per l'acquisto di protesi ortopediche ed acustiche nonché di ausili ortopedici solo con prescrizione motivata e per il **solo lavoratore**, rimborso del 70% entro 60 gg. dall'invio della documentazione. **Per richiedere il rimborso**, vedere sotto alla sezione [Procedura di Richiesta Rimborso](#)

Massimo rimborsabile per anno: Euro 550,00 per lavoratore

PROCEDURA DI RICHIESTA RIMBORSO

Per le **protesi dentarie** e gli **apparecchi ortodontici** è possibile contattare telefonicamente **la Cassa Edile** al **nr. dedicato 011 8107 593** o **UniSalute** al **nr.verde 800 016 742**, oppure seguire la procedura guidata sul sito www.unisalute.it inviando direttamente i documenti in formato elettronico

Per le altre prestazioni sanitarie, inviare o consegnare ad uno dei tre riferimenti seguenti **copia** della documentazione medica e di spesa, accompagnata dall'**apposito modulo** disponibile presso gli uffici della Cassa Edile o scaricabile dal sito www.cassaedile.torino.it

Cassa Edile di Torino - Via Quarello 19 - 10135 TORINO - La Cassa Edile provvederà a trasmettere la documentazione ad Assieme 2008 s.r.l.

Assieme 2008 s.r.l. - Corso Brunelleschi 18 - 10141 TORINO

UniSalute S.p.A. - Rimborsi Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 BOLOGNA

CASSA EDILE TORINO – SERVIZI ALLE IMPRESE-LAVORATORI

INFORTUNIO PROFESSIONALE E/O IN ITINERE

Ogni operaio iscritto alla Cassa Edile è assicurato per ogni tipo di Infortunio professionale e/o in itinere che causi una invalidità permanente o il decesso.

In caso di **INVALIDITA' PERMANENTE** (condizioni valide dalle ore 24,00 del 30/09/2016) :

1. capitale assicurato: € 41.833,00 da liquidare all'assicurato vittima dell'infortunio, proporzionalmente al grado di invalidità permanente residuo. Esempio: grado di Invalidità del 20% = € 8.366,00;
2. franchigia del 3% fino al grado di invalidità del 10%, nessuna franchigia per gradi di invalidità superiori al 10%;
3. la valutazione del grado di invalidità permanente è di esclusiva competenza del medico fiduciario dell'Assicurazione, pertanto i certificati rilasciati dall'I.N.A.I.L., dalle A.S.L. e/o da medici legali di parte hanno valore soltanto indicativo;
4. rimborso spese di trasporto e spese mediche di primo intervento fino a € 1.032,91.
5. raddoppio del capitale nel caso di responsabilità accertata dell'Impresa. Il massimale si intende a 2° rischio;
6. l'invalidità permanente di grado superiore al 65% verrà automaticamente supervalutata al 100%;

DOCUMENTI NECESSARI per l'espletamento della pratica:

1. denuncia di infortunio da parte dell'Impresa all'I.N.A.I.L.;
2. cartella clinica se vi è stato ricovero in Ospedale e/o operazioni, certificato del Pronto Soccorso in altri casi;
3. certificati di continuazione infortunio;
4. certificato di chiusura infortunio e/o di guarigione;
5. certificato I.N.A.I.L. con indicazione del grado di Invalidità Permanente residuo;
6. ogni altro documento che sia ritenuto necessario dall'Assicurazione per l'istruzione della pratica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE della denuncia alla Cassa Edile:

1. entro 60 giorni dalla data dell'Infortunio o dal momento in cui l'assicurato o i suoi aventi diritto abbiano avuto la possibilità di denunciarlo. Comunque entro e non oltre due anni dall'evento.

In caso di **DECESSO** (condizioni valide dalle ore 24,00 del 30/09/2016) :

1. capitale assicurato: € 28.921,59 da liquidare agli eredi dell'assicurato deceduto;
 2. raddoppio del capitale nel caso di responsabilità accertata dell'Impresa. Il massimale si intende a 2° rischio;
- rimborso spese di trasporto e spese mediche di primo intervento fino a € 1.032,91.

CASSA EDILE TORINO – SERVIZI ALLE IMPRESE-LAVORATORI

FORNITURA GRATUITA VESTIARIO DA LAVORO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

A seguito Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro, la Cassa Edile di Torino provvede alla distribuzione gratuita di vestiario da lavoro e scarpe antinfortunistiche agli operai dipendenti delle Imprese iscritte. I lavoratori devono essere in forza presso l'Impresa in un certo periodo, stabilito di volta in volta. L'Impresa deve trasmettere telematicamente i dati alla Cassa Edile, comunicando taglie e misure relative ai propri operai in forza nel periodo di riferimento.

In base a quanto indicato dall'Impresa, la Cassa Edile provvede a trasmettere il relativo ordine di spedizione alle ditte fornitrici, le quali producono quanto richiesto e lo inviano direttamente alle Imprese.

In via sperimentale per la gestione Inverno 2018 / Estate 2019, viene fornita in unica soluzione per ogni operaio in forza con riferimento al mese di settembre una dotazione annuale composta da :

- un completo di Vestiario da lavoro Inverno + Estate, a scelta dell'Impresa per lavorazioni standard oppure per lavorazioni stradali;
- un paio di scarpe antinfortunistiche invernali, opzionabili dall'operaio di tipo alto o basso ed a scelta dell'Impresa per lavorazioni standard oppure per asfaltisti;
- un paio di scarpe antinfortunistiche estive, unicamente di tipo basso.

L'Impresa può scegliere tra i seguenti modelli di vestiario e scarpe da lavoro :

- VESTIARIO DA LAVORO STANDARD : pile mezza zip colore blu/grigio, T-shirt bianca manica corta in cotone, pantaloni in jeans;
oppure
- VESTIARIO DA LAVORO PER LAVORAZIONI STRADALI : pile ad alta visibilità arancione a bande fluorescenti, pantaloni a vita ad alta visibilità arancione con doppia banda rifrangente a fondo gamba, gilet ad alta visibilità arancione a bande fluorescenti.

- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI STANDARD : suola in poliuretano bi-densità, marcatura CE, modello Alto o Basso;
oppure
- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI PER ASFALTISTI : protezione anti calore, marcatura CE, modello Alto o Basso.

- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ESTIVE : in pelle scamosciata con inserti in tessuto tecnico, marcatura CE, MODELLO BASSO PER TUTTI I LAVORATORI.

CASSA EDILE TORINO – SERVIZI ALLE IMPRESE-LAVORATORI

PRESTAZIONE

REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI

CONTRIBUTO ASSISTENZA FISCALE SPERIMENTALE - ANNO 2018

Erogazione fino a € 20,00 come contributo per l'assistenza fiscale, ai lavoratori che si siano rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionato con le Organizzazioni Sindacali di settore.

- 1 anno di iscrizione alla Cassa Edile e 6 mensilità versate negli ultimi 12 mesi;
- modulo Cassa Edile compilato e firmato, ricevuta fiscale compilata dal C.A.A.F. / C.A.F.

(*) = Prestazioni soggette a ritenuta Irpef in base al Decreto Legislativo 02/09/1997 n. 314 (aliquota minima prevista dalle normative vigenti).
